

Osservatorio Corte di cassazione

Misure di prevenzione - Revoca della confisca

La decisione

Misure di prevenzione - Confisca - Istanza di revoca - Ricorso per Cassazione - Conversione del ricorso in appello - Disciplina transitoria - Normativa applicabile (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 4, 7; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 11, 28, 117; C.p.p., art. 568, 571, 581, 590, 591, 592, 680).

Lo scarno modello normativo applicato non qualifica espressamente il mezzo di impugnazione esperibile avverso le decisioni 'in tema di revoca o modifica' della misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma al contempo ne prevede l'esistenza, affermando che il «il ricorso» non ha effetto sospensivo. La terminologia utilizzata non è peraltro decisiva, posto che la norma generale sul procedimento - ossia l'art. 4 di detta legge - identifica come «ricorso» anche quello attinente il merito (ricorso in appello).

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 4 dicembre 2014 (ud. 20 novembre 2014) - GIORDANO, *Presidente* - MAGI, *Relatore* - GIALANELLA, *P.G.* (conf.) - Gizzi, ricorrente.

La riqualificazione del ricorso in appello per le misure di prevenzione, disciplina transitoria

1. L'iter decisionale sotteso alla sentenza annotata può così riassumersi: il 18 dicembre 2013 il Tribunale di Frosinone, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava l'istanza di revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, disposta dalla Corte d'Appello di Roma. Gli interessati proponevano tempestivo ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione chiedeva la riqualificazione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 568, co. 5, c.p.p., in quanto la decisione in primo grado non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione, ciò alla luce del dettato normativo della legge n. 1423 del 1956 all'art. 4. La Corte, assecondando la richiesta del Procuratore Generale, afferma subito che il ricorso vada riqualificato in appello.

I giudici di legittimità risolvono, innanzitutto, il problema della corretta normativa da applicare al caso concreto, dato che il presente procedimento scaturisce dall'istanza di revoca di una misura di prevenzione disposta precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice antimafia¹. I giudici fanno corretto riferimento all'art. 117, co. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto

¹ Definito in Gazzetta Ufficiale "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", istituito con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, d'ora in avanti "codice antimafia".

codice antimafia)², che detta la disciplina transitoria, secondo la quale la novella del 2011 non si applica ai procedimenti in cui sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione precedentemente alla sua entrata in vigore. Per tali procedimenti, a detta della norma transitoria, continuano ad applicarsi le norme previgenti, ossia quelle enucleate nella legge n. 1423 del 1956.

Alla luce di un'armoniosa lettura della disciplina appena citata, la decisione impugnata, nel caso che ci occupa, è stata emessa a norma dell'art. 7, co. 2, della suddetta.

Fin qui la lettura data dalla Corte di cassazione appare cristallina, i Giudici hanno infatti applicato il principio generale della successione delle leggi processuali nel tempo³, aiutati dall'art. 117 codice antimafia che indica la corretta disciplina transitoria da applicare al caso di specie.

2. Chiarito l'aspetto della normativa applicabile occorre individuare l'*iter* procedurale da seguire alla luce dell'art. 7, co. 2, legge n. 1423 del 1956. Il modello normativo che risulta dalla disciplina oggetto di analisi è particolarmente scarno, infatti, come puntualizza la Cassazione nella pronuncia in commento, non viene qualificato espressamente il mezzo di gravame esperibile, nonostante ne sia prevista in maniera del tutto evidente l'esistenza. Il tenore letterale dell'art. 7, co. 2, è, in effetti, il seguente: «il provvedimento (...) può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato», mentre il comma 3 si esprime in tal senso: «Il ricorso contro il provvedimento di revoca o modifica non ha effetto sospensivo». Dalla lettura della norma suddetta appare dunque chiara, da un lato, la sussistenza di un "generico", non meglio identificato mezzo di gravame contro i provvedimenti sulle misure di prevenzione, dall'altro, che tale strumento di impugnazione viene genericamente e impropriamente denominato "ricorso" dal legislatore.

L'utilizzo di questa locuzione può, a prima vista, trarre in inganno il lettore più disattento e, forse, è stata proprio questa la causa della svista che ha condotto alla decisione in commento ma, proprio perché il legislatore è solito prendersi queste licenze letterali-sistematiche⁴, occorre un'attenzione maggio-

² Sul codice antimafia, senza pretesa di completezza, v. FILIPPI, CORTESI, *Il codice delle misure di prevenzione*, Torino, 2011.

³ Sul punto si veda MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis, Voena, Milano, 1999, 219; CAPONI, *Tempus regit processum: un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 449.

⁴ LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990, 299.

re alle sue affermazioni, in modo da adottare l'interpretazione più corretta alla luce dell'intero impianto normativo e, in particolare, della normativa sulla prevenzione.

Non è tutto, la disciplina sulle misure di prevenzione vigente fino al 2011 è, a livello terminologico, ancora più chiara sul punto⁵. L'art. 4 - norma generale sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione - al comma 10 indica esplicitamente la natura giuridica dell'impugnazione in esame, nonostante utilizzi ancora una volta un lessico inadeguato: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno la facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito».

Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 4, co. 10 e 7, co. 2 risulta evidente quale sia il mezzo di impugnazione da adottare per il caso di specie, un "ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito", dal che non si può giungere ad altra pronuncia se non quella che la Corte di cassazione ha adottato nella sentenza in commento. Il ricorso per cassazione va riqualificato in "ricorso" in appello⁶.

Che tale tipologia di gravame abbia la medesima natura giuridica dell'istituto di ordine generale⁷ è, per di più, confermato dall'art. 4, co. 11 della medesima legge che, con lo scopo di colmare le evidenti lacune della normativa di prevenzione, afferma che «salvo quanto espressamente stabilito (...) per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano in quanto applicabili le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi alle misure di sicurezza», a queste ultime per espressa previsione dell'art. 680 c.p.p., nel disciplinare l'appello al tribunale di sorveglianza, si applicano le disposizioni generali sulle impugnazioni⁸.

I giudici di legittimità sono ripetutamente intervenuti sulla materia in esame, edificando nel tempo un orientamento ormai del tutto consolidato, «Avverso il provvedimento con cui il tribunale rigetta la richiesta di revoca della misura di prevenzione è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione, anche quando il provvedimento medesimo sia adottato "de plano"»⁹. Le decisioni

⁵ La Corte di cassazione si è peraltro espressa sul lessico utilizzato dal legislatore della prevenzione in tema probatorio: Cass., Sez. un., 25 marzo 2010, Cagnazzo, in *Mass. Uff.*, n. 246271, secondo cui l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo ordinario giustifica la diversa "grammatica probatoria" dei rispettivi giudizi.

⁶ MILETTO, *Misure di prevenzione (profili processuali)*, in *Dig. Pen.*, VIII, Torino 1994, 131.

⁷ Sulle sistema delle impugnazioni nelle misure di prevenzione, MARGARITELLI, *L'appello ed il giudizio di appello*, in *Misure di prevenzione*, a cura di Furfaro, Torino, 2013, 591.

⁸ In questi termini, MOLINARI, PAPADIA, *Le misure di prevenzione*, Milano, 2005, 175.

⁹ Cass., Sez. VI, 27 settembre 2012, n. 39763, in *Mass. Uff.*, n. 254001.

assunte dal Tribunale della Prevenzione sono immediatamente ricorribili per cassazione solamente laddove vi sia un'espressa previsione normativa¹⁰.

A questo punto risulta definitivamente evidente che il *thema decidendum* della sentenza in commento è perfettamente in linea con il *fil rouge* che i giudici di legittimità hanno tracciato nel corso degli anni.

Peraltro, senza nessuna presunzione, sostenuti dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si può pacificamente affermare che l'interpretazione offerta dalla decisione in commento è l'unica che consente di garantire il doppio grado di giurisdizione di merito¹¹ su questioni che, solitamente, hanno un elevato coefficiente di delicatezza e che riguardano questioni di indubbia complessità ricostruttiva – tale aspetto è peraltro brevemente ripreso dalla sentenza in commento – e richiedono un imprescindibile esame nel merito¹², essendo gli aspetti di fatto indubbiamente preponderanti rispetto a quelli in diritto.

Autorevole dottrina si è espressa sul rapporto tra giusto processo e misure di prevenzione sottolineando, in particolare dal punto di vista del sistema probatorio, che la natura dell'istituto non si possa piegare alle finalità da perseguire¹³, ma che necessiti dei canoni di garanzia del giusto processo.

FRANCESCO LA PLACA

¹⁰ *Ex pluribus*: Cass., Sez. I, 9 gennaio 2014, Nirta, in *Mass. Uff.*, n. 258047; Id., Sez. V, 14 aprile 2011, Santomauro, *ivi*, n. 250176; Id., Sez. I, 21 maggio 2006, Di Meo, *ivi*, n. 240097.

¹¹ BARGI, *Il procedimento di prevenzione e i principi del giusto processo*, in *Misure di prevenzione*, cit., 65.

¹² FILIPPI, *Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure "antimalia" tra sicurezza pubblica e garanzie individuali*, Padova, 2002, 49.

¹³ GIUNCHEDI, *Le deficienze probatorie e di tutela effettiva*, in *Misure di prevenzione*, cit., 81.